

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,50.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla collega Pistone per dare lettura del processo verbale desidero scusarmi con il Governo e con i colleghi presenti per il ritardo con cui inizia la seduta. Ho dovuto assolvere doveri di rappresentanza internazionale, incontrando con piacere i colleghi del Parlamento indiano, e non c'era un altro Vicepresidente — dato che oggi è venerdì — che mi potesse sostituire per l'inizio dei lavori. Vi chiedo scusa ma ho un alibi di ferro! Spero vogliate assolvermi, se non altro per mancanza di dolo.

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per la riforma del diritto societario (1137); e dell'abbinata proposta di legge: Fassino ed altri (969) (ore 10,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per la riforma del diritto societario; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fassino ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 1137)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatori per la maggioranza: 40 minuti;

relatori di minoranza: 30 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 38 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 59 minuti;

CCD-CDU Biancofiore: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 18 minuti; Socialisti democratici italiani: 16 minuti; Verdi-l'Ulivo: 12 minuti; Minoranze linguistiche: 9 minuti; Nuovo PSI: 5 minuti.

Il tempo complessivo per i relatori di minoranza è stato ripartito per metà in parti uguali e per metà in proporzione alla consistenza dei gruppi di appartenenza, al fine di consentire a tutti i relatori di minoranza un tempo minimo congruo per l'illustrazione delle proprie posizioni.

Pertanto i tempi a disposizione dei relatori di minoranza risultano i seguenti: onorevole Finocchiaro (Democratici di sinistra-l'Ulivo): 17 minuti; l'onorevole Pinza (Margherita, DL-l'Ulivo): 13 minuti.

***(Annunzio di una questione pregiudiziale
- A.C. 1137)***

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Soda ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 1137 sezione 1*). La presentazione di tale questione pregiudiziale non è stata preannunciata nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, a seguito della quale è stata prevista per la seduta odierna la discussione della proposta di legge in esame.

Ricordo pertanto che, a norma dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, tale questione pregiudiziale sarà discussa e votata in altra seduta, dopo la discussione sulle linee generali.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1137)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto, relativamente alla discussione sulle linee generali, l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza per la II Commissione, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito in Commissione su questa proposta di legge è stato sicuramente aspro e ancor più aspro si annuncia in aula.

Il puro e talora personale attacco politico spesso ha prevalso sull'analisi razionale dei problemi. Ho affidato perciò ad un testo scritto l'illustrazione dei criteri, dei principi guida e delle soluzioni scelte dalla Commissione perché, chi lo voglia, possa in quest'aula dare il proprio contributo di intelligenza e di cultura, come dovrebbe essere quando si affronta un tema complesso quale quello al nostro esame.

Chiedo alla Presidenza la pubblicazione del testo della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella la Presidenza la autorizza.

Il relatore per la maggioranza per la VI Commissione, onorevole La Malfa, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un ampio ed approfondito esame nelle Commissioni finanze e giustizia, giunge all'esame dell'Assemblea il progetto di legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Intendo riservare ampio tempo alla mia replica, quindi chiedo la pubblicazione del testo della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la Presidenza la autorizza.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Signor Presidente, in questo intervento mi limito a sottolineare alcuni aspetti delle

modificazioni al testo del Governo apportate dalle Commissioni dopo il dibattito che in esse si è svolto.

Voglio sottolineare, in primo luogo, che è di particolare importanza che la legislatura si apra con l'approvazione di una riforma di questa portata.

Ciò è dovuto sia alla procedura di urgenza che la Presidenza della Camera ha deciso su richiesta, tra l'altro, dei gruppi dell'opposizione per l'esame della materia — e che spero essi non vogliano contraddire, dilazionando invece l'esame della materia che avevano giudicato e giudicano urgente — sia al lavoro molto importante, di cui è giusto dare atto, svolto dal Parlamento nella precedente legislatura che aveva condotto alla redazione di un testo, noto come la legge Mirone, adottato dal Governo; esso è utilizzato, su proposta dei relatori, l'onorevole Pecorella ed il sottoscritto, come testo base per la discussione nella Commissione.

Le motivazioni della riforma sono essenzialmente tre.

La prima è che sono trascorsi oltre cinquant'anni dalla definizione giuridica del diritto delle società, in un periodo di grandi cambiamenti dell'economia italiana ed internazionale e del diritto; pertanto è giusto procedere ad un aggiornamento, ad una riscrittura completa del codice civile in merito a tale materia.

La seconda motivazione è che è cambiato profondamente il quadro dell'economia italiana, attraverso l'integrazione internazionale; ciò pone il problema, fra le altre cose, della concorrenza tra i sistemi istituzionali ed impone al nostro paese l'adozione di sistemi moderni che, in qualche modo, possono costituire un elemento per mantenere nel nostro paese ed attrarre verso di esso attività economiche. Da questo punto di vista il quadro giuridico del diritto delle società è di particolare importanza.

La terza ragione fondamentale è che, in una fase in cui il cambiamento economico è molto rapido ed incisivo, appare importante che il diritto delle società possa consentire quegli adattamenti delle strutture sociali che siano al passo con i

cambiamenti delle tecnologie e dei mercati finanziari e così seguitando. Queste erano, onorevoli colleghi, le ragioni che avevano ispirato la legge Mirone, tre fondamenti che rimangono in pieno nel testo che le Commissioni hanno adottato. Spero quindi che si pervenga ad una sorta di piattaforma comune per tutta la Camera, per quella che era la vecchia maggioranza e per quella che è l'attuale maggioranza.

Rispetto al testo della legge Mirone, negli articoli 1 e 9 della stessa e 1 e 10 nel testo riformato, per la parte civilistica, la Commissione ha introdotto quattro modifiche che formeranno oggetto principale del dibattito.

In primo luogo, abbiamo voluto attenuare alcuni caratteri di rigidità che, in contrasto con lo spirito dichiarato della legge Mirone, permanevano in quella formulazione e tendevano a stabilire alcune gabbie (per cui le società a ristretta base sociale dovevano assumere la forma di una Srl, quelle a larga base sociale la forma di una Spa), rendendo meno vincolante tale schema giuridico.

In secondo luogo, abbiamo voluto affrontare, con più precisione, il problema della tutela delle minoranze (tema di fondo del diritto societario), garantendo le minoranze contro il rischio di essere spinte fuori dalla compagine sociale, tra l'altro volendo evitare di ingenerare l'insorgere di un contenzioso che sarebbe paralizzante nella vita delle società specialmente delle società non quotate.

Accanto a queste due questioni, che ho illustrato ampiamente nella relazione scritta, ve ne sono altre di maggiore importanza politica. La prima, relativa al diritto delle società, è sintetizzata nell'emendamento che riguarda i patti parasociali, con il quale, dopo ampia discussione, la Commissione ha deciso di vietare l'adozione di patti parasociali di durata illimitata ma di prevedere la possibilità che vi siano patti parasociali della durata fino a cinque anni, estendendo un termine che il decreto legislativo Draghi, per le società quotate, fissa in tre anni.

Su tale questione si è discusso ed è un punto di fondo su cui la discussione in

Assemblea si deve svolgere. Faccio riferimento ad un vecchio ed importante articolo che scrisse sulla rivista *il Mulino*, il professor Romano Prodi, circa dieci anni fa, nel quale egli illustrava la differenza tra due grandi modelli di capitalismo, quello che egli chiamava il capitalismo renano, tedesco e quello che egli chiamava il capitalismo anglosassone. L'uno, il capitalismo renano-tedesco, caratterizzato da nuclei societari stabili — cosiddetti noccioli duri — di azionisti, stabilmente al controllo della società e in grado, attraverso l'adozione di patti parasociali, di assicurare nel tempo tale stabilità; l'altro, il modello del capitalismo anglo-americano, caratterizzato dalla piena contendibilità — come si direbbe con espressione moderna — degli assetti proprietari e di guida delle società quotate.

Romano Prodi, in quell'articolo, sosteneva che, per l'Italia, che partiva da un capitalismo pre-familiare e che doveva in un certo senso avviarsi ad un capitalismo moderno, la linea migliore di sviluppo era quella che andava in direzione del modello tedesco. E la stessa opinione di Prodi — lo dico agli stessi colleghi che con forza sono intervenuti sul tema, nonchè per l'autorità che ha agli occhi della sinistra oltre che del mio mondo — esprimeva in quegli anni il professor Bruno Visentini, il quale, in molti articoli apparsi sul quotidiano *la Repubblica*, scriveva che una delle ragioni per le quali l'Italia doveva guardare, nella sua trasformazione verso il modello tedesco del capitalismo, era rappresentata, e lo è tuttora, dall'assenza di una caratteristica propria del capitalismo anglosassone, ovvero la presenza dei fondi pensionistici. Questi danno stabilità comunque alla guida delle società nelle quali essi investono. Egli diceva, ed io sostengo oggi, che, se introducessimo una piena contendibilità delle società senza avere quegli elementi di stabilità costituiti dagli interessi dei fondi pensione, in particolare dell'interesse alla stabilità nel tempo e alla redditività, noi rischieremo di aprire la strada, non al capitalismo moderno, bensì ad un capitalismo avventuroso, instabile, nel quale sa-

rebbero soprattutto gli speculatori a contendersi il controllo delle società per azioni.

Per questa ragione, ritengo indispensabile consentire la possibilità che vi sia una certa stabilità, con la presenza di gruppi di comando delle imprese che assumono, nell'ambito del ciclo economico, in momenti favorevoli o sfavorevoli, la guida di una società, dando ad essa stabilità.

Questo argomento, onorevoli colleghi, è rafforzato dal fenomeno dell'integrazione economica, assente dieci anni fa o comunque presente in misura assai minore rispetto ad oggi, nonchè dall'approssimarsi del sistema dell'euro, essendo prossimi all'ingresso in un sistema molto integrato dal punto di vista finanziario e dei movimenti di capitale.

In una situazione di questo genere, onorevoli colleghi, si pone un problema non di tutelare il carattere nazionale dell'industria italiana, bensì di non consentire che troppo facilmente il controllo di attività importanti del nostro paese si trasferisca altrove, all'interno dell'Europa o addirittura al di fuori di essa.

È un tema che, per il sistema bancario, il governatore della Banca d'Italia non si stanca di proporre ed è un tema che, soprattutto per quella parte dell'opposizione di sinistra preoccupata dalla globalizzazione, dovrebbe condurre ad una riflessione con toni diversi rispetto a quelli ascoltati in Commissione.

Il quarto ed ultimo punto, avviandomi alla conclusione, è rappresentato dalla cooperazione. Al riguardo, vorrei limitare il mio intervento nel rispondere alla principale obiezione che è stata mossa con la questione pregiudiziale, ovvero che si sia in presenza di una violazione della Carta costituzionale con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in discussione.

Questa affermazione, onorevoli colleghi dell'opposizione, è del tutto infondata. L'articolo 45 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Pertanto, implicitamente o esplicitamente, si dichiara che esiste una coo-

perazione a fini di mutualità e di speculazione privata, e che ne esiste un'altra rappresentata da una forma societaria perfettamente accettabile, ma per la quale la Costituzione non prevede la promozione e l'incremento. Si tratta di una distinzione che pertanto è presente; tuttavia, ciò che occorre aggiungere, e che è sicuramente importante, ai fini della pregiudiziale presentata, è che il progetto Mirone, del quale l'opposizione tiene conto nell'elaborare la sua proposta, vi è una distinzione alla lettera *d*), comma 5, dove si afferma: « limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta. »

Dunque, persino nel testo che l'opposizione oggi vorrebbe sostenere, si distingue la cooperazione costituzionalmente riconosciuta dalla cooperazione non costituzionalmente riconosciuta. Pertanto, credo che la questione pregiudiziale di costituzionalità non avrebbe dovuto essere sollevata.

Naturalmente, se si distinguono i tipi di cooperative, allora è anche giusto che la legge si riservi di promuovere e di favorire quelle che hanno una natura costituzionalmente riconosciuta. Ecco perché abbiamo proposto — con la norma che ha suscitato maggiori polemiche e che poi è coperta dalla polemica costituzionale — di riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute. Infatti, una cosa è sostenere una cooperazione che abbia le caratteristiche costituzionali e un'altra cosa è sostenere che una società a fini di lucro, che opera sul mercato in condizioni di concorrenza con altre società a fini di lucro, goda di un trattamento fiscale preferenziale. Questo è il punto.

Inoltre, ci siamo posti il problema di agevolare le cooperative che hanno fini di lucro nella loro azione economica, consentendo loro di utilizzare le forme societarie e le possibilità consentite dal sistema delle società per azioni.

Infine, abbiamo affrontato un altro problema (e mi avvio alla conclusione, signor Presidente). Il movimento coopera-

tivo ha considerato una proposta del relatore, che consentiva di agevolare la trasformazione delle cooperative in Spa, come un possibile incentivo diretto o indiretto per le cooperative a rinunciare alla loro forma — che socialmente è molto importante — per andare verso una forma di società di lucro. Abbiamo risposto a tale possibile preoccupazione utilizzando una norma dell'articolo 17 della legge finanziaria del 2000 — proposta e approvata dalla maggioranza di allora — che pone delle difficoltà, dei costi molto elevati ad una cooperativa che voglia diventare società di lucro. In tal modo, la preoccupazione che dal « recinto » della cooperazione possano scappare le cooperative è molto attenuata.

Questi sono i grandi temi della riforma del diritto delle società. Vorrei sottolineare che è di grande importanza che la Camera apra la sua legislatura con questa discussione e mi auguro che il provvedimento venga approvato rapidamente per la rilevanza estrema degli argomenti trattati. Per questo motivo, chiedo all'Assemblea di esaminare serenamente e con molta attenzione la materia.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole La Malfa. Vorrei far presente che la decisione in merito all'urgenza di questa discussione non proviene dal Presidente, ma dalla Conferenza dei capigruppo nel suo complesso. Non è quindi un *motu proprio* presidenziale, ma il risultato di una consultazione collegiale.

Il relatore di minoranza per la VI Commissione, onorevole Pinza, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. Signor Presidente, la ragione per cui si è richiesta l'urgenza della trattazione di questo provvedimento, di questo disegno di legge delega che proveniva dalla passata legislatura, fruendo delle possibilità che il regolamento consente quando si tratti di disegno di legge riproposto, nasceva proprio dalle considerazioni che sono state svolte

poc'anzi dall'onorevole La Malfa. Tutti abbiamo valutato l'importanza di avere un diritto societario più moderno e più rispondente alle esigenze dell'economia di oggi, rispetto a quello che si era stratificato nel tempo, nella considerazione — come lei giustamente rilevava, ripetendo concetti che abbiamo espresso ininterrottamente per più di due anni, prima di istituire la commissione Mirone e poi durante i suoi lavori —, ritenendo che i sistemi giuridici siano anch'essi elementi di competitività del paese.

Una volta affermato questo principio — non ricordo, il tempo è passato, ma immagino che ciò avvenne con il concorso di quelle che allora erano minoranze, opposizioni — si è deciso anche un metodo. Non si tratta di apportare una piccola modificazione ad un comma di un articolo qualunque di una legge speciale. Qui si tratta — come giustamente ricorda anche il Comitato per la legislazione — di modificare profondamente uno dei libri fondamentali del codice civile e quindi di conferire un'articolazione diversa ad una parte del sistema, in attesa che arrivino a compimento i lavori di un'altra Commissione, che aveva iniziato ad occuparsi delle società personali. Tutto ciò in modo che, attraverso quello che è già stato fatto con la legge cosiddetta Draghi, e poi con questo « blocco » che riguarda le società di capitali, con il lavoro svolto fino a ieri — e immagino lo sia ancora per quello che riguarda le società in nome collettivo — e nello stesso tempo con la riforma delle procedure concorsuali, si potesse avere un sistema normativo completamente modificato, in ragione del fatto che vi è una situazione economica radicalmente evoluta rispetto al passato.

Si tratta di un grande disegno, credo — lo ripeto — condiviso. Non ho memoria degli atti parlamentari di allora, ma mi pare impossibile che non vi fosse dissenso su una necessità d'iniziativa di questo genere. Allora, però, si scelse non il metodo della rapida decapitazione normativa o della sostituzione di una norma con un'altra, attraverso una meditazione molto limitata nel tempo. No, si decise un coin-

volgimento completo della società italiana in tutte le sue espressioni: le associazioni economiche, gli ordini professionali, le università e le professioni che maggiormente avevano espresso valutazioni in questa materia. La commissione Mirone, addirittura, chiese una proroga, perché non gli fu sufficiente il termine che originariamente era stato previsto. Lavorò per due anni ad un testo complesso ed articolato che raccoglieva consenso, proprio perché era stato compiuto questo lungo lavoro.

Allora, la logica qual era? Era quella di portare con urgenza, all'inizio della presente legislatura, questo provvedimento in maniera che, su un consenso già largamente stabilizzato, si potesse arrivare rapidamente alla sua approvazione. Questo è stato il primo atto di questo Governo, ciò ha fatto l'esecutivo e ha fatto bene. Ha ripresentato lo stesso testo ma poi, l'ha cambiato. E lo ha fatto nei punti che maggiormente contano, non solo quelli, pure importanti, su cui ci soffermeremo in sede di discussione degli emendamenti relativi ai primi quattro articoli — per i quali è stata mostrata minore attenzione politica, ma che hanno un indiscutibile interesse —, ma, in modo particolare, nei due punti dell'articolo 5, riguardanti la normazione penalistica, ossia cooperative e normative penalistiche, sui quali si è determinata una situazione completamente diversa da quella che era logico prevedere nell'interesse comune, ovvero sia un dibattito molto lento, molto tecnico, orientato rapidamente all'approvazione. Viceversa, si è determinato esattamente l'opposto proprio perché sono stati radicalmente mutati due degli aspetti essenziali della riforma, così com'era stata predisposta nel testo Mirone.

Questa è la ragione di fondo per la quale noi ripresentiamo il testo Mirone, non solo perché vi è l'opportunità — ed ovviamente anche la facoltà — di compiere aggiustamenti e modificazioni che possano essere valutati in sede parlamentare, ma perché si trattava di un sistema compatto ed organico di principi e di valutazioni sul quali c'era stato un lunghissimo dibattito

nella società italiana che non può essere sostituito — anche se istituzionalmente, ovviamente, ciò può avvenire — da qualche giorno di dibattito nelle Commissioni della Camera e del Senato o nelle due Assemblee parlamentari.

Questo era il segnale che poteva essere lanciato a questa legislatura, nella quale non si è partiti con l'idea di dibattiti comunque aspri. Anzi, l'idea dell'opposizione di accelerare la discussione e l'approvazione di un testo — che era di questo Governo — significava esattamente un'impostazione opposta. Ed è stato caricato di asprezza il dibattito nel momento in cui sono stati introdotti temi ed orientamenti che modificano completamente l'assetto originario.

Dico ciò perché siamo nella fase iniziale della discussione generale. Anch'io, a volte, mi rimprovero per qualche eccesso, che c'è sempre nei dibattiti, presente anche nelle mie parole, come in quelle di tanti altri, ma vorrei dire — raccogliendo l'invito dell'onorevole Pecorella e rivolgendomi anche all'altro relatore — che non giova, nelle interviste rilasciate prima della discussione generale — lo dico io che non faccio parte di quel gruppo — spiegare che le ragioni per le quali si sostiene una tesi derivano dall'essere legati a centri di potere ai quali quel gruppo politico — che non è il mio — per ipotesi si riferisce. Non giova. Le tesi vanno viste per quello che sono, senza dietrologia sulle intenzioni e sui rapporti, anche perché, così facendo — io mi occupo dell'articolo 5 —, si ottiene tutto tranne un dibattito che, invece, si vorrebbe oggettivo e sereno.

Non spiegate le ragioni per le quali viene riproposto il testo Mirone. Mi rifaccio, per esigenze di rapidità, ad un appunto scritto, ma sarò comunque concisissimo. Lasciando all'altro relatore di minoranza l'esame delle altre questioni e, soprattutto, della nuova disciplina penalistica che si intende introdurre — sulla quale, incidentalmente, non posso non esprimere il mio più totale dissenso —, intendo concentrare questa sintetica nota sull'articolo 5 della proposta, così come

modificato — ma, forse, sarebbe meglio dire stravolto, sfigurato — nel testo della Commissione.

Come è stato esattamente osservato — il relatore ha già respinto le seguenti obiezioni, ma ne discuteremo ancora, se non ho inteso male quale sarà il calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, nel pomeriggio di mercoledì —, il nuovo testo prospetta, anzitutto, gravi problemi di legittimità costituzionale, là dove introduce una bipartizione fra cooperative costituzionalmente protette — questa era la definizione originaria, successivamente cambiata — e cooperative non protette, che la Costituzione, all'articolo 45, non solo ignora ma, sostanzialmente, respinge, limitandosi ad individuare i requisiti della « cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata », cosicché l'unica alternativa che essa prevede è quella tra la cooperazione, avente tali requisiti, e le altre forme di esercizio di attività economica.

La distinzione tra cooperazione protetta e cooperazione non protetta ricalca quella contenuta nella legge spagnola del 1990 che, sebbene non recentissima, e neppure brillantissima, ha fatto breccia, evidentemente, nei banchi della maggioranza; tuttavia, quest'ultima sembra essere stata letta troppo in fretta, se si considera che non è stata neppure riportata nei suoi termini esatti: si è dimenticato, infatti, che la legge spagnola distingue fra cooperazione protetta e cooperazione specialmente protetta e, inoltre, che tale distinzione risulta superata per effetto della legislazione regionale (che non è il caso di menzionare).

Il compito che la Costituzione assegna al legislatore ordinario — e, conseguentemente, lo spazio in cui gli consente di operare — è quello, come il medesimo articolo 45 afferma, di assicurare e di controllare il carattere e le finalità della cooperazione, non di creare differenziazioni all'interno della categoria. Su questo piano, è evidente che il provvedimento, qualora venisse approvato nel testo attuale, sarebbe incostituzionale nella parte in cui attribuisce al legislatore ordinario

un potere di spezzettamento del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene.

Queste considerazioni inducono a richiedere espressamente che tale testo venga ritirato: esso ha già creato notevole allarme nel settore ed avrebbe ben poche possibilità di radicarsi nell'ordinamento giuridico a causa della sua intrinseca illegittimità costituzionale, aggravata, peraltro, da tre ulteriori circostanze.

La prima, che è stata poi superata, consisteva nel fatto — come ha osservato anche la Commissione affari costituzionali — che veniva utilizzato, con un intento politico evidente, il termine cooperazione « protetta », del tutto diverso da « riconosciuta », che la Costituzione emblematicamente riserva alle formazioni naturali che reputa meritevoli di tutela. Il problema è stato poi superato, come ho detto, su suggerimento della Commissione affari costituzionali, nel testo della Commissione.

La seconda è che viene introdotto un criterio, quello dello svolgimento di attività prevalentemente in favore dei soci o con il lavoro prevalente dei soci, totalmente ignoto alla Costituzione.

La terza è che questo sconvolgimento del mondo cooperativo in una materia costituzionalmente disciplinata dovrebbe avvenire non attraverso una legge ordinaria assistita dalle garanzie tipiche del procedimento legislativo, ma addirittura mediante un decreto legislativo preceduto da un rapidissimo dibattito parlamentare sul nuovo testo del disegno di legge delega.

Si tratta di problemi di costituzionalità molto gravi, che inducono a chiedere l'accantonamento del nuovo testo, a meno che non si ritenga, forse con maggiore saggezza, di portare la disciplina della cooperazione ad una autonoma e più approfondita sede legislativa.

Un ulteriore aspetto, rilevante sotto il duplice profilo della legittimità costituzionale e del merito, ha riguardo all'articolo 5, comma 2, lettera g), dovuta all'emendamento La Malfa, cui il relatore ha accennato. Qui siamo di fronte ad un rovesciamento completo della linea costituzionale della politica di questo mezzo

secolo. Il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 45 della Costituzione, quello della promozione e dell'incremento della cooperazione; ma il testo menzionato stabilisce che la legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, e così in effetti è avvenuto. Questa è stata la linea della legislazione ordinaria a partire dall'immediato dopoguerra. I dati aggiornati, che prendo dalle fonti ufficiali, anche se oggi il maggiore giornale economico ne pubblica altri più ampi, indicano una realtà cooperativa formata da circa sessantamila cooperative, se si considerano quelle con addetti, e da oltre ottantamila, se si considerano anche quelle senza addetti, con oltre 7 milioni di soci.

Questa è la realtà attuale della cooperazione, profondamente radicata nella nostra struttura sociale, a differenza di alcuni semplicismi paraideologici di qualche parte che la individua come una sorta di escrescenza inutile non condivisa dalla società italiana. A questo si aggiunga che, proprio in risposta ad esigenze più complesse ed umanamente più sofferenti della società moderna, come quelle socio-sanitarie ed educative, la cooperazione è stata la prima a dare una risposta significativa con la creazione, negli ultimi anni, di oltre 3.500 cooperative che operano nei settori più difficili ed esposti dell'organizzazione sociale.

La proposta dell'onorevole La Malfa inverte questa linea di continuità, prevedendo che la legge ordinaria, lungi dal favorire l'incremento della cooperazione, come la Costituzione impone, al contrario, ne favorisca la dissoluzione o la riduzione, imponendo e delegando al legislatore ordinario di favorire la trasformazione delle società cooperative in società lucrative. Evidentemente, vi è una linea complessiva — perché negarlo? — politica, quasi ideologica, se si possono ancora usare questi termini, in virtù della quale la cooperazione deve essere confinata nell'area della marginalità protetta; una sorta di piccola riserva indiana, mentre la normalità imprenditoriale viene identificata nelle società lucrative. Una linea non solo profondamente incostituzionale, ma anche

politicamente errata, dipendendo forse il sistema italiano in gran misura proprio dalla varietà delle sue forme imprenditoriali e, comunque, completamente difforme dalle esperienze dei più moderni paesi occidentali che hanno favorito ovunque lo sviluppo della cooperazione.

D'altro canto, stupisce che questo emendamento, che, in perfetta contraddizione logica, spinge verso la trasformazione delle cooperative in società lucrative, sia stato proposto da chi ha respinto l'emendamento assai più ragionevole, proveniente da esponenti della maggioranza (l'onorevole Pepe), che facilitava la trasformazione in società di capitali delle società personali.

Si tratta, quindi, di una impostazione non condivisibile sul piano delle politiche dell'impresa, che fa inutile violenza alla storia italiana dell'evoluzione del suo sistema, che istituisce, complicandolo, un doppio sistema cooperativo in luogo di quello assai più semplice previsto dalla Costituzione repubblicana, che si limita a distinguere tra cooperazione vera con caratteri di mutualità, senza fini speculativi, e ciò che cooperazione non è.

Concludendo, signor Presidente, non posso sottacere che lo stesso relatore di maggioranza, con gli ultimi due emendamenti sui quali si è soffermato, ha ridotto la portata della propria iniziativa originaria, ampliando il campo della cosiddetta cooperazione protetta e rendendo meno appetibile, se non — diciamo la verità —, di fatto, pressoché impraticabile (è stato conservato il principio ma, di fatto, è stato integralmente svuotato), la trasformazione in società lucrative.

Tuttavia, per quanto apprezzabili, questi emendamenti non sono sufficienti, essendo necessario ripristinare un testo, come quello Mirone, che resta all'interno di precisi binari costituzionali; a meno che non si ritenga di portare la nuova disciplina....

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Pinza.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. ...della

cooperazione, sulla cui opportunità concordiamo, in una sede propria ed autonoma.

PRESIDENTE. Mi dispiace interromperla. Capisco che l'argomento meriti una trattazione degna della sua capacità, però i tempi sono quelli che i colleghi conoscono.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. In questo caso, signor Presidente, le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto odierno, di alcune considerazioni integrative.

PRESIDENTE. Sta bene. La Presidenza l'autorizza.

Il relatore di minoranza per la II Commissione, onorevole Finocchiaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore di minoranza per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione tra di noi è stata certamente aspra ed ancora più aspra sarà — credo — nel corso della discussione dei singoli emendamenti e dei singoli articoli. Non per la ragione che è stata presentata in questa sede in apertura dall'onorevole Pecorella, che vede in contrapposizione, da una parte, una linea teorica scientifica di scelta politica e, dall'altra, un accanimento personale nei confronti di un soggetto, nel caso di specie — usciamo dalla metafora — il Presidente del Consiglio. Non è così. Il presidente Pecorella conosce bene i toni, la natura, la qualità, gli argomenti del dibattito in Commissione. Siamo intervenuti più volte, sebbene in questo caso la sfida si giochi su un altro versante, quello del danno che noi riteniamo la modifica della disciplina civilistica e penalistica in materia societaria rechi al sistema produttivo del nostro paese — ed io dico — all'onorabilità del nostro paese. Ciò che troviamo assolutamente inelegante — utilizzo questo termine per rispetto di questa Assemblea — è il fatto che questo sacrificio, il sacrificio delle ragioni del nostro paese, del

nostro sistema produttivo, della nostra competitività, della nostra onorabilità, della nostra affidabilità, si faccia in nome e per lo scopo di favorire interessi personali.

Il testo di cui discutiamo è il risultato dall'esame svolto dalle Commissioni e, come sapete, il testo che noi difendiamo e ripresentiamo è un testo che ha una storia parlamentare, una storia non commendevole: presentato nella scorsa legislatura dal ministro Fassino e dai ministri coproponenti venne assediato da molte centinaia di emendamenti da parte dell'attuale maggioranza, perché non si potesse arrivare ad una approvazione, perché neanche se ne potesse compiutamente discutere. Dopo di che, con grande disinvoltura, il ministro Castelli lo ripresenta, appone la propria firma (non è un passaggio di carte, è un'altra cosa, è la responsabilità politica di un Governo che firma un disegno di legge, peraltro frutto di una concertazione lunghissima — lo ha ricordato poc'anzi l'onorevole Pinza — con tutte le categorie e i soggetti istituzionali interessati) e dopo aver firmato questo pezzo di carta, dopo averlo soltanto letto (un cavallo di Troia, in realtà), in Commissione avviene ciò che noi riteniamo sia la devastazione del testo e, meglio e di più, la devastazione dei suoi fini, dei suoi obiettivi e degli strumenti con i quali conseguirli.

Allora non si tratta di fisiologia, onorevole Pecorella, non è fisiologia la presentazione di emendamenti da parte della maggioranza ad un testo del Governo quando la qualità, la natura, il contenuto di questi emendamenti tramuta il senso ed i fini di questo provvedimento. Non è fisiologia, è un'altra cosa! Vi siete comportati con grandissima disinvoltura. Il Governo e la sua maggioranza si sono comportati con grandissima disinvoltura: disinvoltura che, peraltro, ormai, connota l'agire di questo Governo, in molti campi, e sarebbe sciocco continuare a stupirsi.

Quali erano i fini del provvedimento per quanto riguarda la questione di cui mi occupo, e cioè la questione penalistica? Io credo che il fine fosse assolutamente trasparente ed esplicito: costruire un sistema

nel quale il diritto penale, fuori dai guasti più volte denunciati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e anche dalla giurisprudenza costituzionale, svolgesse un ruolo di sussidiarietà; un sistema che fosse in sé autosufficiente rispetto all'osservanza delle regole; regole che garantissero e promuovessero lo sviluppo nel nostro sistema societario e complessivamente, quindi, del sistema produttivo; un diritto penale che si uniformasse a quelli che ormai sono i principi inequivoci e direi fuori da ogni contesa, ormai teorica, tra di noi; quindi un diritto penale che ha uno spazio di marginalità, un diritto penale minimo che riconoscesse il rilievo del principio di offensività, il principio di rilevanza del fatto e tutti gli altri principi di cui, in questi anni, abbiamo discusso trovandoci sempre d'accordo.

Peraltro, la parte penalistica in un provvedimento è, come dire, la celebrazione ultima, se volete anche la più esplicita ed emblematica, di quelli che sono i fini di una riforma, perché coglie il dato della estrema patologia e dunque rivela, completamente, i fini di quel complesso sistema di norme civili e penali (forse ciò è particolarmente vero nel caso della disciplina del diritto societario), e quindi era ovvio, ed è ovvio, che è lì che possiamo verificare quanto di quello spirito e di quei fini originari risulti tradito.

Abbiamo sempre sostenuto, e lo sosteneva esplicitamente il disegno di legge Mirone, torneremo a discuterne fra qualche minuto, che il fine del provvedimento è quello di rendere il nostro sistema competitivo (cito esplicitamente il progetto di legge Mirone); non è un aggettivo che mi torna utile per un artificio retorico: questo è lo scopo del provvedimento. E la competitività si articola in regole che siano adatte alla realtà economica del momento e si declina come snellimento di una serie di passaggi (alcuni li abbiamo già affrontati nella scorsa legislatura, mi riferisco alla omologazione) affinché il sistema produttivo possa muoversi con maggiore celerità e con minori costi, possa avere un accesso ai mercati di capitale interno ed internazionale più agevole e, infine, chia-

ramente, perché sia governato da un insieme di regole civili e penali che lo renda affidabile all'esterno.

In tutto ciò risiede la competitività di un paese. Non si tratta di un'accezione nuova, anzi, la ritroviamo continuamente negli atti internazionali, in particolare dell'Unione Europea, in cui il termine competitività, spesso esteso anche alla grande questione del sistema giurisdizionale di un paese, diventa un attributo di quel paese, portando implicito in sé il criterio dell'affidabilità del sistema di regole che lo governa. A tal proposito, come tutti ricorderanno, nel giugno dello scorso anno venne emanato un decreto legislativo con il quale, per una serie di reati sulla base di un'imposizione — lo dico tra virgolette — che veniva dall'Unione europea, anche nel nostro paese — come in tutte le altre nazioni aderenti all'Unione stessa — si introduceva la responsabilità amministrativa delle imprese per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti.

È stato obiettato che ciò avveniva solamente in riferimento ad alcune tipologie di reato: ebbene, l'ultima lettera dell'articolo 10 del testo Mirone estende la responsabilità amministrativa delle imprese — o meglio intendeva farlo — a tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 10; ciò dimostra che si voleva costruire un sistema affidabile. L'Italia avrebbe presentato il proprio sistema riformato al resto dell'Europa e del mondo — in epoca di globalizzazione mi sembrerebbe sciocco e miope se così non fosse — dicendo: « guardate, siamo un sistema nel quale le regole, compresa quella penale — che pure consideriamo marginale e di garanzia finale del sistema stesso —, sono tali da potervi fidare delle nostre imprese ». Lo avremmo detto ai nostri concorrenti, ai nostri fornitori, ai creditori, ai mercati internazionali, al sistema bancario e finanziario internazionale, nonché ai governi degli altri paesi.

Tutto questo viene invece frantumato dallo scempio che si è fatto del testo Mirone con gli emendamenti della maggioranza. Ciò svela la diversità di approccio tra opposizione e maggioranza nei

confronti di questo testo. Quello che noi vogliamo è assecondare l'ambizione di quella parte del paese che ha bisogno e che chiede, anzi vi chiede — perché la maggioranza si è presentata come un interlocutore privilegiato in questo dibattito — di essere aiutata a recuperare efficienza, competitività ed affidabilità. È in ciò che risiede la grande differenza tra le nostre posizioni. L'onorevole Pecorella mi ha sfidato, anzi, lo ha fatto con tutta l'opposizione, su questioni tecniche, sostenendo che ciò che viene opposto come critica all'articolazione della riforma del sistema penale in realtà nasconde una volontà persecutoria. Ebbene, credo di aver capovolto i termini del problema; avremo comunque tanto di quel tempo per continuare a discutere di tale questione in Assemblea che sicuramente i miei argomenti avranno modo di essere accolti anche da altri colleghi che probabilmente li espliciteranno meglio. Vorrei svolgere comunque alcune osservazioni puramente tecniche: il reato di falso in bilancio ormai, per comune ed assestissima riflessione dottrinale e giurisprudenziale, è un reato plurioffensivo. Ciò non piace alla maggioranza.

L'interesse massimo da tutelare, proprio scomodando la potestà punitiva dello Stato, è per noi l'affidabilità, la competitività e l'onorabilità del nostro sistema. Ebbene, questo interesse si scontra con una costruzione del sistema penale che trovo irragionevole. Dovete spiegare perché l'articolo 11, primo comma, lettera a), sancisca i principi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel riformulare il reato di falso in bilancio prevedendo due fattispecie. Nella prima parte della disposizione troviamo infatti descritte due condotte diverse: l'esposizione di fatti e materiali falsi sulla situazione economica della società e l'omissione di informazioni sempre su tale situazione (informazioni imposte dalla legge). Solo nel primo caso si richiede l'idoneità della falsità ad indurre in errore i terzi. Questo requisito non è invece necessario nella seconda ipotesi, perché si tratta ovviamente di un obbligo di informazione previsto dalla

legge. In entrambe le ipotesi deve esserci l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico, nonché il dolo specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto e la rilevanza della falsità.

Nella seconda parte della disposizione si prevede che debbano essere formulate autonome figure di reato a seconda — e questo è il punto — che la condotta abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Abbiamo così una prima ipotesi che vorrei definire di falsità senza danno, per la quale è prevista la pena di un anno e sei mesi di arresto. La seconda ipotesi è la falsità con danno. Qui si opera una distinzione a seconda che si tratti di società non quotate oppure di società quotate in borsa: è la questione che abbiamo già discusso in Commissione. Nel caso di società non quotate si prevede la perseguibilità a querela: si tratta di un delitto e la pena è da sei mesi a tre anni di reclusione. Nel caso di società quotate vi è la procedibilità d'ufficio ed è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. Voglio, in questa sede, riprendere molto sinteticamente le considerazioni già svolte in merito a questa differenziazione fra società quotate e non quotate. Non voglio spingermi in discussioni per le quali, tra l'altro, credo di non avere il tempo...

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, mi scusi se la interrompo, ma abbiamo il piacere di avere in aula la delegazione del Parlamento dello Stato dell'Utarpradesh di cui sono presenti il Presidente ed il Vicepresidente che ho avuto il piacere di incontrare precedentemente. Desidero rivolgere i saluti del Parlamento italiano ai nostri graditi ospiti (*Applausi*).

Prego, onorevole Finocchiaro, può continuare il suo intervento.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore di minoranza per la II Commissione. Grazie, signor Presidente.

Non voglio utilizzare moltissimo tempo, ma voglio dire che, in realtà, l'effetto che si determina, rispetto al progetto originario contenuto nel disegno di legge Mirone,

rischia di creare nel nostro sistema una sacca di *bad company* (cattive compagnie), nella quale la società e il sistema possono riversare tutto ciò che è meglio non mettere nelle società quotate in borsa, perché queste ultime sono sottoposte ad un regime assai più rigido sotto il profilo penale.

Se anche questo non accadesse, la presunzione e il pregiudizio che ciò si possa verificare, quale danno arrecherebbe al nostro sistema economico e produttivo e in particolare — lo ripeto — all'affidabilità, alla competitività e all'onorabilità del nostro sistema? Non voglio spendere molte parole al riguardo, ma l'assoluta incongruità logica e giuridica del sistema che avete costruito con l'articolo 10 del provvedimento in discussione merita, invece, qualche parola.

Con il quadro che avete disegnato è da ritenere che il legislatore delegante richieda la punibilità del fatto anche quando non si sia prodotto un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori. L'ipotesi di falsità senza danno costituisce un reato punito con la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione. Dunque, evidentemente, ritenete che, anche nel caso in cui non vi sia un danno ai creditori, ai fornitori, ai soci e via dicendo (lasciamo perdere la società, che è sparita dal vostro articolato e poi vedremo anche perché), esista comunque un danno rilevante ad un bene che io ravviso — come ho detto prima — nell'affidabilità complessiva del sistema (altri lo possono chiamare fede pubblica, altri lo possono definire — come nel 1942 — economia nazionale). Comunque, certo è che esiste un bene collettivo talmente rilevante che si prevede un reato, sebbene non vengano prodotti danni patrimoniali nel patrimonio di singole individualità (soci, creditori e così via), che comunque viene punito con la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione.

Nella seconda parte tale bene sparisce, tant'è vero che si prevede la perseguibilità a querela nel caso di falsità con danno per le società non quotate. E quel bene di prima che fine ha fatto?

Il richiamo all'iniziativa di riforma del diritto societario è stato anche inserito, con lo spicco che merita, tra le misure previste e contemplate dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Quindi, sarà forse vero — come ci rimproverava l'onorevole Finocchiaro — che il Governo è stato spregiudicato? Non lo credo e non capisco a che cosa ci si riferisca.

Certamente, l'esecutivo ha assunto un'iniziativa politica rilevante perché — a differenza di chi per molto tempo su questa materia aveva parlato — ha sottoposto questo provvedimento di riforma all'esame delle Parlamento per trasformarlo in legge.

Alla base di questo c'è il convincimento, già espresso dai relatori, che l'economia vada sostenuta non soltanto con misure di carattere strettamente materiale, ma anche con provvedimenti che aiutino i soggetti dell'attività economica a dotarsi di nuove strutture, più agili, efficienti, flessibili, in un quadro ordinamentale che sappia fornire certezza e semplicità.

Abbiamo già sostenuto — questo è un dato su cui, per fortuna, tutti sono d'accordo — che le forme associative che consentono nel nostro paese l'esercizio dell'attività economica in forma associata si sono, ormai, dimostrate del tutto inadeguate a reggere il confronto e a soddisfare le necessità in un quadro europeo.

La diagnosi era ampiamente condivisa ed ora è il momento del cambiamento: questo è l'obiettivo importante a cui ci siamo accinti. Ritengo che il Governo in tutto ciò abbia dato prova non di spregiudicatezza, ma di responsabilità e di concretezza: esso non ha voluto sprecare il lavoro che era stato svolto nel corso della XIII legislatura, ma ha ripresentato esattamente il medesimo testo già elaborato da autorevoli studiosi, affidandosi, poi, al dibattito parlamentare per ottenerne — questo l'abbiamo dichiarato in Commissione all'inizio dei nostri lavori — affinamenti e aggiornamenti, convinti che solo dal confronto dialettico questi ultimi potessero essere conseguiti.

Credo che lo sforzo dell'esecutivo di collocare la propria azione entro linee di continuità con il passato possa e debba essere apprezzato anche dall'opposizione. Si è inteso riproporre all'attualità della produzione legislativa non un ennesimo nuovo — spesso solo propagandisticamente nuovo — progetto di riforma, ma ci si è voluti muovere dal frutto di una riflessione ed elaborazione attenta, seria, che era già stato trasfuso in disegni di legge della scorsa legislatura e che, a loro volta, avevano costituito oggetto di dibattito pubblico e di generale conoscenza.

Non credo che in questo atteggiamento di continuità, di scelta di economia processuale e, nello stesso tempo, di doveroso ascolto del dibattito parlamentare ci sia contraddizione. Il Governo continua a confidare, nonostante certi toni della discussione in Commissione, che l'opposizione non neghi il proprio contributo nella difficile opera di concludere un itinerario che la stessa opposizione aveva intrapreso e che sarebbe dannoso per il paese lasciare incompiuto: i tempi sono maturi per avviare a conclusione questo sforzo e questa riflessione riformatrice.

Tuttavia, l'opposizione ha appuntato le sue critiche — che, in qualche modo, dovrebbero giustificare una presa di distanza rispetto alla proposta del Governo — sostanzialmente su due punti: le materie delle società cooperative e del regime penale. Vorrei limitarmi ad un accenno su questi due argomenti. La fonte di preoccupazione — espressa dall'onorevole Pinza dell'opposizione — riguarda l'introduzione della distinzione tra cooperazione riconosciuta e non riconosciuta: mi pare, francamente, che tale scandalo sia ingiustificato.

La delega si è posta lo scopo di distinguere l'area della cooperazione, che presenta determinate caratteristiche e che, in forza di quelle caratteristiche, può essere ritenuta meritevole di ammissione a fruire dei benefici, conseguenti all'adozione di una determinata forma giuridica, da un'area, ben più vasta, che si avvale delle forme della cooperazione, ma senza che a

queste forme corrisponda una piena omogeneità con il fenomeno socio-economico.

In sostanza, il disegno di legge, nella sua versione attuale, tende solo ad ottenere che coloro che sono ammessi al beneficio per una specifica ragione siano possessori effettivi di quelle qualità e di quelle specifiche ragioni sostanziali che indussero il costituente ad una speciale considerazione e il legislatore ordinario a introdurre regimi privilegiati.

Il ragionamento che ha fatto l'onorevole Pinza è viziato da ingenuità, perché sembra ignorare totalmente che la forma cooperativa oggi, nel nostro paese, ammantata e copre di sé realtà economiche che, per la verità, hanno poco a che fare con la cooperazione in senso proprio. E ciò con un danno, in quanto, da un lato, figure sostanzialmente coincidenti per dati economici, assetti strutturali, meccanismi decisori, reclutamento manageriale a società commerciali, fruiscono di benefici al pari di realtà infinitamente più modeste e, dall'altro, perché operatori di mercato, alcune società nominalisticamente definite cooperative, inducono distorsioni concorrenziali rispetto ad altri protagonisti del mercato che non possono fruire — anche per il maggior grado di aderenza alla legge — di una equivalente posizione di privilegio.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'utilizzazione di fattispecie di pericolo astratto — lo ha detto, se ben ricordo, lo stesso onorevole Finocchiaro, in Commissione — urta, confligge, con principi fondamentali del nostro diritto penale — ricordati anche questa mattina — quali, l'offensività, la proporzione, la frammentarietà. Perciò, non può condividersi una scelta punitiva che preveda pene edittali elevate per reati di mero pericolo. Categoria, quest'ultima, della quale una certa dottrina mette ancora in discussione, proprio con riguardo ai reati economici, la stessa compatibilità con il diritto penale. Quindi, da tale affermazione deve conseguire che nuove scelte di politica criminale, in ambito societario, debbano essere caratterizzate per il diverso trattamento sanzionatorio tra pericolo e danno.

La scelta del disegno di legge è tutta qua. Ferma restando la rilevanza penale del falso in quanto tale, a salvaguardia della fedeltà della rappresentazione verso i terzi della situazione economico-patrimoniale della società, non può però negarsi una diversa valutazione di disvalore del fatto quando la sua offensività si manifesti in un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Anticipo — riservandomi, semmai, di tornare sul punto — una considerazione all'onorevole Finocchiaro, che ha invocato, con grande enfasi, la sanzione penale come unico rimedio a garanzia della trasparenza e dell'affidabilità del mercato. Mi limito ad un dato: il numero dei procedimenti per falso in bilancio, pendenti al 31 marzo 1998 (il dato non è aggiornatissimo, ma è l'unico che ho reperito), era di 4.767 procedimenti, di cui circa duemila nelle regioni settentrionali del paese e circa millecinquecento nelle regioni meridionali.

Credo che basti questo dato per dimostrare che la distribuzione sul territorio delle iniziative relative a tale materia non corrisponde alla consistenza del flusso economico, alla ricchezza ed al grado di strutturazione del mercato. Non credo si possa sostenere che sia stata questa limitatissima serie di procedimenti aperti la misura che ha garantito la trasparenza del mercato, la fedeltà delle rappresentazioni contabili, la creazione di condizioni di mercato concorrenziale.

Si può in buona fede sostenere che siano stati gli effetti deterrenti delle sanzioni penali gli unici fattori di garanzia e di tutela del mercato? Certamente il diritto penale concorre alla tutela delle condizioni di esistenza e funzionamento del mercato, ma non può essere considerato né il solo né il più importante; altri strumenti di equilibrio finanziario, di credibilità commerciale, di affidamento, di onorabilità delle persone giocano un ruolo ben più importante nella platea di riferimento commerciale e finanziario.

Prima di concludere, vorrei fare un riferimento all'ex articolo 11 del disegno di legge: la disposizione è stata soppressa, in

quanto è prevalso il timore che una concentrazione degli affari presso poche sedi giudiziarie potesse costituire elemento di perturbamento eccessivo delle regole di distribuzione delle competenze. La preoccupazione è stata così forte da determinare la soppressione anche della possibilità per il Governo di prevedere speciali forme procedurali per la trattazione degli affari societari.

Si tratta di un elemento che rischia di incidere sulla capacità della riforma di attecchire credibilmente ed efficacemente; se non si creano procedimenti semplificati, rapidi ed agili, si rischia di allontanare dal controllo giurisdizionale un mondo, quello societario, nel quale le esigenze di celerità sono il prerequisito della stessa bontà della decisione e della regola di cui essa fa applicazione.

Sul tema della creazione delle sezioni specializzate, il Governo non si nasconde che è necessario ripensare l'intera materia della distribuzione dei flussi del carico civile, per realizzare un maggior grado di efficienza del sistema e di distribuzione del lavoro tra le diverse sedi; tuttavia, il Governo si permette di esprimere questa preoccupazione riguardo almeno alla possibilità di recuperare le norme procedurali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che la necessità di una riforma del diritto societario e, quindi, di un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'impresa rientra negli obiettivi dell'opposizione e dei Democratici di Sinistra. Siamo convinti che una riforma debba essere fatta: ci siamo battuti per questo nella precedente legislatura ed abbiamo operato in tal senso nell'attuale, presentando anche una nostra proposta di legge e sollecitando il Governo ed il Parlamento ad agire di conseguenza.

Perché questo quadro normativo? E quale la logica? Quella di tener conto che l'attuazione dell'euro, di una realtà nella

quale convivono 12 paesi, e l'allargamento dell'Europa richiedono un quadro normativo nuovo, che dia dinamismo alla nostra economia, che faccia crescere le nostre imprese, che favorisca il flusso delle risorse. Abbiamo la convinzione — ed importanti modifiche sono state già apportate nella precedente legislatura — che dobbiamo combattere questo sistema, impropriamente detto di nanismo della nostra economia: infatti, se le imprese sono piccole non possono crescere, in realtà sono imprese piccole e quindi vi è la necessità di un quadro normativo che ne favorisca la crescita.

È questo il senso delle nostre proposte e della battaglia aspra che abbiamo condotto in Commissione finanze, perché le modifiche che sono state introdotte nel corso del dibattito in Commissione hanno alterato e modificato la logica del provvedimento e di una riforma del diritto societario. In questo senso, voglio sottolineare tre aspetti essenziali delle modifiche, che rappresentano un vero e proprio cambiamento.

Prima di tutto, le modifiche della parte civilistica. Il presidente La Malfa (l'aveva già fatto nel corso del dibattito in Commissione e lo fa di nuovo in questa sede) ha sollevato e giustificato queste modifiche — non parlo ancora delle cooperative — con l'esigenza di tenere conto dei rischi della contendibilità e dei rischi a cui si espone il nostro sistema. In questo senso, ha rievocato dibattiti svolti da tempo, che appartengono alla storia del nostro paese. Non condivido questa posizione: so che essa è presente e che ha sempre caratterizzato il nostro capitalismo, prima agricolo e ora industriale e dei servizi, il quale ha sempre oscillato tra protezione e competitività. Quindi, le modifiche che sono state introdotte le vedo tendenti a rassicurare, si rivolgono alla paura che caratterizza una parte del nostro mondo imprenditoriale, quella paura che ha sempre portato ad una visione provinciale e che, in altri momenti, lontani e vicini, ha spinto, ad esempio, la Confindustria, prima, con Angelo Costa, a rifiutare la realizzazione del mercato comune, e di